

**IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI VERONA**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia di materia di prelievo venatorio e alla tipologia delle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria;

vista la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, ed in particolare l'articolo 16, comma 4, che assegna alla Provincia il compito di integrare il calendario venatorio regionale per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

visto, altresì, l'articolo 16, comma 4, della soprammenzionata legge regionale, che assegna alla Provincia il compito di pubblicare e divulgare i calendari venatori;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012 approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1041 del 12 luglio 2011 e modificato con successiva deliberazione n. 1180 del 26 luglio 2011;

visto il calendario venatorio integrativo per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi relativo alla stagione venatoria 2011-2012, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 27 luglio 2011

pubblica il seguente

**CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER
I COMPENSORI ALPINI DELLA LESSINIA**

Stagione venatoria 2011-2012

(Deliberazione della Giunta provinciale n. 138 in data 27 luglio 2011, allegato A)

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2011-2012 è fissata per il giorno 18 settembre 2011, mentre la chiusura per il giorno 30 gennaio 2012. Sono fatti salvi i periodi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati, nonché a quelli previsti all'articolo 9 in ordine al posticipo della caccia nei confronti del Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia.

I periodi di abbattimento di ciascuna specie sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) la caccia della Volpe all'aspetto è consentita esclusivamente con fucile ad anima rigata nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 4 e 7;
- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 18 settembre 2011 al giorno 30 gennaio 2012; dal 1° dicembre 2011 fino al 30 gennaio 2012 solo in battuta organizzata alla presenza del presidente del Comprensorio alpino o suo delegato, previa comunicazione del calendario delle uscite, almeno una settimana prima, alla Provincia.

Articolo 3 – Prelievo del Capriolo e del Camoscio

Per il prelievo degli Ungulati valgono le disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 89 in data 29 maggio 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 85 del 14 maggio 2009, nonché dai provvedimenti di assegnazione dei capi (Capriolo e Camoscio) oggetto di prelievo selettivo durante la stagione venatoria 2011-2012.

Articolo 4 – Esercizio della caccia sulla neve

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria, per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate alla Volpe. E' consentita altresì la caccia sulla neve della Volpe all'aspetto esclusivamente con fucile ad anima rigata negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 - Permessi d'ospite

Gli organi di gestione delle singole Riserve alpine di caccia possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite per la caccia alla selvaggina stanziale dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite. Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di 2 permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Le Riserve alpine determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a euro 45,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 6 – Divieti

E' vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

E' vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Fagiano di monte, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca, Cervo, Daino e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

E' vietata la caccia all'aspetto alla beccaccia.

E' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

E' vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

E' fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

E' vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

Articolo 7 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia della Volpe all'aspetto, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio ed il termine della giornata venatoria per la caccia vagante anche con l'uso del cane sono fissati in conformità del seguente orario:

	inizio	termine	
dal 18/09 al 29/09	ore 6:30	ore 19:00	ora legale
dal 01/10 al 15/10	ore 7:00	ore 18:00	ora legale
dal 16/10 al 29/10	ore 7:30	ore 18:00	ora legale
dal 30/10 al 14/11	ore 6:45	ore 16:45	ora solare
dal 16/11 al 30/11	ore 7:00	ore 16:30	ora solare
dal 01/12 al 15/12	ore 7:30	ore 16:15	ora solare
dal 17/12 al 31/12	ore 7:45	ore 16:15	ora solare
dal 01/01 al 30/01	ore 7:45	ore 16:30	ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 89/2008.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane.

I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento al Servizio tutela faunistico ambientale e alla Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 8 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo i 35 capi stagionali; per la Lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 3 capi stagionali. Per la Starna si applicano le limitazioni di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale 2011-2012;
- selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale 2011-2012;
- Ungulati: come da specifico piano di abbattimento e direttive tecniche approvate dalla Provincia.

Articolo 9 – Caccia in forma vagante e da appostamento

La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in forma vagante, anche con l'uso del cane, possono esercitarsi dal giorno 18 settembre 2011 al giorno 31 dicembre 2011 nella forma di 3 giorni alla settimana a scelta (fatta eccezione delle giornate integrative).

La caccia da appostamento temporaneo è consentita dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 nelle forme di cui al precedente comma.

La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso può esercitarsi dal giorno 18 settembre 2011 al giorno 30 gennaio 2012 con le modalità previste all'articolo 2, lettera a).

Conformemente a quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie "Colombaccio", "Ghiandaia", "Gazza", "Cornacchia nera" e "Cornacchia grigia".

Articolo 10 – Impiego dei cani

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 1° dicembre 2011 (incluso), successivamente alla data di chiusura della caccia alla Lepre, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c).

E' vietato l'uso di cani da caccia alla lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.

Articolo 11 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel distretto di appartenenza dal 14 agosto fino al 11 settembre 2011 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nei campi autorizzati.

Articolo 12 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

Verona, agosto 2011

Presidente
(*Giovanni Miozzi*)